



COMUNE DI ONANO
PROVINCIA DI VITERBO

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DEGLI
USI CIVICI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2013

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1

Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 16 giugno 1927 n. 1766, nonché del relativo Regolamento di esecuzione approvato con R. D. 26 febbraio 1928 n. 332, disciplina l'esercizio dei diritti di uso civico sulle terre appartenenti al demanio civico.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi connesse con l'uso del demanio civico.

Articolo 2

Titolari del diritto

1. Sono titolari del diritto di uso civico, secondo le disposizioni dell'art. 26 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del presente Regolamento, tutti i cittadini residenti nel Comune di Onano.
2. Ai fini del presente Regolamento per residenti si intende chi ha dimora anagrafica o sede giuridicamente riconosciuta nel Comune di Onano
3. Gli aventi diritto all'uso civico sono iscritti in una anagrafe specifica che li raggruppa per nuclei familiari. Il capo famiglia, o chi ne fa le veci, rappresenta di fronte al Comune il diritto di uso civico di ogni singolo nucleo. I tutori, i curatori e gli Amministratori di sostegno sono considerati a tutti gli effetti titolari del diritto di uso civico a beneficio dei tutelati.
4. Gli emigranti conservano il titolo per l'esercizio dei diritti di uso civico e lo esercitano immediatamente al loro rientro unitamente ai propri familiari.

Articolo 3

Individuazione dei diritti di uso civico

1. Gli usi civici a favore degli aventi diritto sono i seguenti:
 - a) **Legnatico da essenze non pregiate:** raccolta e abbattimento di piante appartenenti alle specie: Carpino nero e bianco, Orniello, Acero e Nocciolo.
 - b) **Legnatico morto:** raccolta di ramaglia, cimaglia e legna morta (non abbattimento di esemplari morti o deperienti segnati da parte del tecnico incaricato per invecchiamento indefinito);
 - c) **Pascolatico:** diritto di utilizzare i pascoli ricadenti nelle terre di cui all'art. 1
2. Sono usi consuetudinari:
 - diritto di raccogliere suffrutici del bosco;
 - diritto di raccogliere funghi;
 - diritto di cacciare;
3. Tali diritti non potranno eccedere per disposizioni di Legge gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del codice civile il quale recita che: «chi ha diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.»

4. I beni di cui al precedente art.1. sono inalienabili, indivisibili , inusucapibili e vincolati alle loro destinazioni. Data la natura demaniale dei beni di uso civico questi possono essere dati in concessione :
 - a. per l'esercizio della attività estrattiva;
 - b. per ogni altro utilizzo compatibile con le esigenze di crescita sociale, culturale ed economica della collettività degli aventi diritto.
5. Nei casi di cui al punto 4. a) e nell'ambito delle specifiche leggi che regolano la materia, può essere attivata la procedura di mutamento temporaneo della destinazione d'uso civico.
6. I proventi comunque derivanti da atti concessori per l'uso del demanio di cui sopra, al netto delle spese di gestione, sono introitate in appositi capitoli del Bilancio Comunale e vincolati per interventi a favore della collettività degli aventi diritto di uso civico.

Articolo 4 Terreni a bosco

1. I diritti degli aventi diritto di uso civico sui terreni a bosco sono esercitati in conformità alla Legge Forestale vigente e al regolamento applicativo nonché a tutte norme concernenti l'utilizzazione del bosco, e secondo le disposizioni di cui al Capo II del presente Regolamento.

Articolo 5 Terreni a pascolo

1. Sui terreni pascolivi il diritto di uso civico sarà esercitato in conformità alla Legge Forestale vigente e al regolamento applicativo nonché a tutte norme concernenti l'utilizzazione del pascolo e secondo le disposizioni di cui al Capo III del presente Regolamento.

Articolo 6 Principio di gratuità e corrispettivo

1. L'esercizio dell'uso civico è di norma gratuito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 46 del citato Regolamento di esecuzione della Legge n. 1766/1927.
2. I proventi introitati dal Comune nella gestione delle terre di uso civico sono destinati ad interventi di tutela e valorizzazione delle terre stesse nonché per il soddisfacimento delle esigenze della collettività beneficiaria del diritto di uso civico.

CAPO II - DIRITTO DI LEGNATICO

Articolo 7

Legna da ardere da essenze non pregiate

1. Tutti gli aventi diritto di cui all'art. 2 sono assegnatari di legna non pregiata meglio specificata all'art. 3 c. 1 punto a) per il riscaldamento delle proprie unità immobiliari.
2. A seconda delle richieste che vengono inviate prima dell'inizio dell'annata silvana si procede alla predisposizione di un progetto di utilizzazione forestale specifico stabilendo la massa legnosa complessiva che può essere tagliata per l'assegnazione annuale. Tale massa legnosa è stabilita avuto riguardo al mantenimento della capacità riproduttiva del bosco.
3. Le norme di dettaglio per la gestione dei beni soggetti ad Uso Civico (procedure in ordine all'assegnazione della legna, modalità di allestimento dei lotti e di consegna della legna da prelevare in bosco, prezzo di cessione della legna, sanzioni da applicare in caso di infrazioni alle norme del presente Regolamento) sono stabiliti con tramite progetto approvato con provvedimento della Giunta Comunale la quale, in relazione alla massa legnosa di cui al precedente punto 2), determina altresì:
 - a) la periodicità dell'assegnazione agli aventi diritto;
 - b) la misura del quantitativo di legna da assegnare ad ogni nucleo familiare (razione).
4. La razione di essenza non pregiata è assegnata al capofamiglia, o a chi ne fa le veci, che rappresenta i diritti di uso civico di tutti coloro che abitano la medesima unità immobiliare.
5. Nessuna responsabilità può essere addossata al Comune per eventuali ammanchi di legna dopo la consegna.
6. Il prezzo di cessione della legna da prelevare tagliata in bosco deve assicurare al Comune la copertura di tutte le spese afferenti il progetto, l'assegno, la stima, il taglio, la consegna e la gestione del servizio.
7. E' severamente proibito da parte dei singoli aventi titolo utilizzare la razione di legna loro assegnata per finalità diverse rispetto a quelle previste dal presente Regolamento ivi compresa la vendita.
8. Chi intende usufruire dei diritti di uso civico spettatigli, dovrà farne esplicita domanda all'Amministrazione nei modi e nei termini che saranno annualmente stabiliti e resi noti al pubblico.
9. Le domande degli aventi diritto saranno raccolte dall'Ufficio dell'Ente esaminate, discusse e istruite in base ad elementi di priorità stabiliti successivamente.
10. L'elenco delle domande presentate e la relativa graduatoria redatta, sarà pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
11. Una volta assegnata la legna da ardere ci sarà l'obbligo dell'asporto entro i dodici mesi successivi. Nel caso di rifiuto o mancata asportazione della porzione di legna dopo la estrazione, l'interessato è comunque tenuto al pagamento dell'importo, e perde il diritto alla porzione per l'anno successivo, tranne casi

eccezionali, da valutare da parte dell'Ente.

12.

13. Per l'esercizio di un'industria, commercio o per altri scopi speculativi che eccedono l'ordinaria manutenzione o il fabbisogno dell'azienda agraria o familiare, non verrà concessa legna da ardere, né legname da costruzione per uso interno.

Articolo 8

Raccolta di ramaglia, cimaglia, legna morta e da essenze non pregiate

1. Gli aventi diritto di uso civico, previa autorizzazione, potranno usufruire gratuitamente della ramaglia, della cimaglia, della legna morta e delle essenze non pregiate di cui all'art. 3 c.1 punto a e nei limiti di cui al precedente art.3, comma 3. Il legname di cui sopra dovrà essere obbligatoriamente lasciato in sito dagli allestitori i quali provvederanno a mantenere liberi i sentieri, i tratturi e le piste o strade forestali. La legna morta è costituita dalle piante non ancora abbattute, ma deperienti e/o rinsecchite nonché dalle ceppaie sradicate.

Articolo 9
Modalità per il godimento del diritto di legnatico

1. I beni di uso civico sono goduti in natura. La razione di legna viene assegnata a ciascun capo famiglia che ne faccia richiesta (bolletta), già tagliata e accatastata al bordo della strada forestale a cura di una ditta all'uopo incaricata dal Comune con oneri di taglio e accatastamento a carico del richiedente. Per gli aventi diritto che si trovano in particolari situazioni di necessità e/o impedimento la Giunta Comunale può disporre affinché la razione di legna sia consegnata direttamente presso le loro unità immobiliari, previo rimborso delle spese sostenute dalla ditta per il trasporto.
2. In deroga al comma 1 si prevede, che tramite Determina del Settore Tecnico-Ambientale Comunale possa essere autorizzato di volta in volta il taglio del bosco da parte di privati assegnatari. Tale comma non si applica in presenza di ditte boschive che utilizzano il bosco per le quali spettano le priorità per il taglio e l'allestimento di cui al c. 1.

Articolo 10
Prelievo della legna

1. Per il prelievo della legna assegnata nell'esercizio del diritto di legnatico, è consentito il transito con automezzi sulle vie di accesso al bosco.

CAPO III - DIRITTO DI PASCOLATICO

Articolo 11
Concessione dell'uso dei pascoli

1. L'Amministrazione Comunale concede in uso i terreni comunali considerate nel loro complesso come pascolo, prato-pascolo, bosco e fabbricati secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni. La concessione è effettuata mediante gara ad evidenza pubblica. A parità di condizioni è preferita l'offerta dei titolari del diritto di uso civico. La durata della concessione non può essere di norma inferiore a sei annate agrarie.
2. Il bando provvederà ad esprimersi valutando :
 - a) residente nel Comune da almeno cinque anni
 - b) imprenditore agricolo professionale (IAP)

Entro trenta giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande l'Ente, tenuto conto del carico massimo che le singole unità di pascolo possono sostenere e della graduatoria, emette il relativo provvedimento autorizzativo.

Per i casi ex-aequo la priorità sarà attribuita alle aziende con minore superficie agricola utilizzata (SAU).

I requisiti di priorità dovranno essere dichiarati sul modello di domanda predisposto pena la non attribuzione del relativo punteggio. In fase di

istruttoria potrà essere accertato il possesso della priorità dichiarata e, qualora risultasse errato, non verrà attribuito alcun punteggio utile.

L'elemento di priorità "giovane agricoltore" è attribuito agli imprenditori agricoli con età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda, tenendo conto dei criteri che seguono:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare;
 - società di persone: età del socio più giovane;
 - società di capitale: età del socio amministratore;
 - società cooperativa: età del socio amministratore più giovane.
3. E' esplicitamente vietata la sub-concessione con i relativi terreni di pertinenza , salvo il subentro di eredi in caso di decesso del titolare della concessione.
 4. L'uso temporaneo dei fabbricati può essere concesso a singoli o a gruppi che ne facciano richiesta, quando non siano più funzionali all'uso originario
 5. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri e le modalità d'uso temporaneo dei fabbricati non più utilizzati .
 6. Il pascolo dei caprini e degli ovini è vietato nei boschi e nei terreni ricoperti dai cespugli aventi funzioni protettive e durante la notte dovrà essere custodito in appositi recinti.
 7. E' vietato l'esercizio del pascolo nei boschi percorsi dal fuoco per almeno cinque anni; successivamente dovrà essere autorizzato dall'ente competente.
 8. E' vietato l'esercizio del pascolo per almeno 5 anni nelle aree percorso dal fuoco e rivestite di manto erboso, anche parzialmente cespugliato o arborato, esterne alle aree boscate oppure, se intercluse tra aree boscate, qualora siano recintate
 9. E' proibito introdurre al pascolo un numero di capi superiore a quello consentito o specie diverse o con età diverse da quelle autorizzate.
 10. E' proibito introdurre gli animali fidati in unità di pascolo diverse da quelle concesse, o fuori dal periodo stabilito.
 11. E' vietato l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione o in rinnovazione o allo stadio di novellame o in quelli deperenti. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire sotto la sorveglianza del custode e utilizzando la viabilità preesistente.
 12. Il pascolo delle capre è di regola vietato nei boschi e nei terreni ricoperti dai cespugli aventi funzioni protettive. L'Ente competente Può, eccezionalmente, autorizzare il pascolo nelle aree precedentemente dette, qualora presentino caratteristiche idonee ad ospitarlo.
 13. L'affidatario o il custode degli animali deve sempre vigilare su questi; è consentito il pascolo senza custodia solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di chiudende,
 14. Il bestiame autorizzato al pascolo deve sempre essere identificabile.
 15. Nei terreni concessi a pascolo non possono essere sbarrate strade e sentieri con sistemi fissi.
 16. Non è consentito effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado.
 17. E' fatto obbligo al fidatario l'allontanamento immediato delle deiezioni in prossimità dei punti di abbeverata e la distribuzione uniforme sulla superficie pascoliva almeno una volta l'anno.
 18. L'affidatario o il custode ha l'obbligo di adottare misure per la prevenzione degli incendi e la tutela delle giovani specie arboree e arbustive presenti.

19. L'affidatario o il custode è tenuto a radunare gli animali ad ogni richiesta da parte degli organi addetti al controllo.
20. E' vietata qualsiasi forma di danneggiamento ai boschi e alle altre formazioni arboree.
21. All'interno del bosco il pascolamento può essere consentito nell'ordine massimo di UBA 1 per ettaro

Art 12 modalità di accesso all'uso del pascolo

1. Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione della presa visione ed accettazione incondizionata di questo Regolamento.
2. Prima dell'ammissione degli animali al pascolo il fidatario dovrà esibire al responsabile incaricato al rilascio dell'autorizzazione il certificato veterinario dal quale risulti che il bestiame è immune da qualsiasi malattia infettiva e diffusiva e, qualora il fidatario provenga da altro Comune, anche un certificato rilasciato dal Sindaco o dal competente ufficio veterinario attestante l'immunità da malattie del bestiame sul territorio.
3. Dovrà altresì essere comunicato il giorno e l'ora dell'immissione all'Ente.

CAPO IV - USI CONSUETUDINARI

Articolo 13

Raccolta di prodotti secondari, suffrutici del bosco ed erbe aromatiche

1. La raccolta di fragole, lamponi, more di rovo, bacche ed erbe aromatiche è libera a tutti; essa dovrà avvenire senza arrecare danni al soprassuolo boschivo e in special modo alle colture forestali, e nel rispetto delle normative vigenti.
2. Chiunque può raccogliere i prodotti di cui sopra senza necessità di specifica autorizzazione, fatte salve le eventuali limitazioni imposte dall'Autorità Forestale e/o da specifiche norme di legge..

Articolo 14

Raccolta di funghi

1. Tutti gli iscritti nell'anagrafe degli aventi diritto di uso civico hanno titolo di raccogliere sulle terre appartenenti al demanio civico di cui all'art. 1 funghi in forma gratuita e nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 15

Concessione per l'esercizio dell'attività venatoria

1. Tutti gli aventi diritto di uso civico hanno il diritto di esercitare la caccia purché nel rispetto delle vigenti norme in materia. L'esercizio del diritto di cacciare è esercitato su tutto il territorio gravato da uso civico, salvo i percorsi ed i terreni che siano esplicitamente vietati alla caccia,.
2. Tale diritto comprende l'esercizio degli appostamenti fissi riconosciuti.
3. Nel rispetto degli usi e costumi locali il Comune può concedere il suolo demaniale per appostamenti da caccia o per attività di osservazione.
4. La concessione ha rilevanza solamente per quanto di competenza della proprietà demaniale. Sono fatte salve le specifiche normative in materia di caccia e in materia urbanistica e paesaggistica.
5. L'uso del suolo concesso deve essere esclusivamente destinato allo scopo richiesto. La concessione potrà essere revocata per motivi di pubblica utility o di interesse generale o per salvaguardare l'esercizio dei diritti di uso civico.

CAPO V – VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 16 Vigilanza

1. Al fine di tutelare le terre di uso civico dalle occupazioni, manomissioni e danneggiamenti, la vigilanza spetta al Comune , agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato.

Articolo 17 Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni ai divieti ed ai vincoli previsti dal presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui alla Legge e Regolamento Forestale vigente

CAPO VI – INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL REGOLAMENTO

Articolo 18 Interpretazione

1. L'amministrazione può provvedere ad interpretare il Regolamento degli Usi Civici (più avanti indicato come "Regolamento"), qualora il contenuto del medesimo si sia rivelato, nel corso dell'applicazione del precetto, di significato dubbio o oscuro.
2. Con l'interpretazione l'amministrazione risolve, autoritativamente, tutti i possibili contrasti lessicali e dubbi interpretativi insorti in sede di applicazione del Regolamento.
Il potere di autointerpretarsi, deve intendersi come espressione del principio di autotutela con competenza esclusiva dell'amministrazione comunale. La retroattività dell'effetto della interpretazione autentica è presupposta mentre l'efficacia ex-nunc deve essere appositamente espressa nel parere e approvata con separata votazione.
3. L'effetto retroattivo dovrebbe comunque sempre incontrare quei limiti che nel fatto compiuto e nella tutela dell'affidamento del terzo considerati invalicabili. L'interpretazione autentica non deve introdurre nel regolamento una diversa valutazione degli interessi deve quindi osservare la sua finalità ermeneutica.
4. L'interpretazione è redatta in forma scritta da una Commissione composta da:
 - Sindaco o suo delegato
 - Segretario Comunale
 - Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Esperto in materia di Usi Civici

5. Il parere così disposto viene sottoposto all'adozione della Giunta e all'approvazione del Consiglio Comunale.
6. Il provvedimento approvato diventa cogente nel momento dell'approvazione e diventa parte integrante del Regolamento seppure con posizione sussidiaria dal momento che ne determina in modo preclusivo il significato del contenuto.

CAPO VII – CONTROVERSIE

Articolo 19 Controversie

1. Le controversie che nascono dall'applicazione del Regolamento devono essere risolte in modo esclusivo mediante arbitrato.

Articolo 20 Composizione della camera arbitrale

1. Dovrà essere istituita la camera arbitrale composta da:
 - Tecnico incaricato da parte del Comune o Persona di fiducia dell'Amministrazione con competenze in merito
 - Tecnico di parte istante
 - Tecnico terzo nominato da entrambi le parti o in caso di disaccordo dal Sindaco.

Articolo 21 Sede della camera arbitrale

1. La sede prevista per le riunioni della camera arbitrale è il Palazzo Comunale

Articolo 22 Funzioni della camera arbitrale

1. La Camera Arbitrale dovrà affrontare il *thema decidendum* del giudizio arbitrale costituito dai quesiti posti al collegio, i quali, a loro volta, devono rimanere circoscritti all'interno dell'oggetto su cui ricade convenzione di arbitrato; tanto, a pena di nullità del lodo, per difetto di *potestas iudicandi*.
2. L'oggetto su cui deve ricadere l'arbitrato non potrà che essere da questa individuato in un primo tempo, genericamente, e solo successivamente specificato, mediante i quesiti posti agli arbitri.

Articolo 23
Termine per la presentazione di nuovo quesiti

1. Salva diversa determinazione delle parti, il termine finale per la proposizione di quesiti nuovi è individuato dagli arbitri che hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno, ma debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie ed esporre le loro repliche, onde assicurare il corretto svolgimento del procedimento, con il pieno rispetto del principio della regolarità del contraddittorio, che presiede anche allo svolgimento del giudizio arbitrale.
2. La modificazione ovvero l'integrazione della domanda deve, in ogni caso, garantire il rispetto del principio di tutela del contraddittorio.

Articolo 24
Quesiti pregiudizionali

1. Gli arbitri di decidere, senza autorità di giudicato, tutte le questioni pregiudiziali che dovessero sorgere, anche se relative a materia non compromettibile e salvo che non si tratti di questione che per legge deve essere necessariamente decisa con efficacia di giudicato.
2. Se lo richiedono tutte le parti, gli arbitri decidono, invece, con efficacia di giudicato, la questione pregiudiziale, relativa a materia astrattamente compromettibile, anche se estranea alla originaria convenzione.

Articolo 25
Presenza di altri interessati

1. Qualora durante il dibattimento si necessita della chiamata o all'intervento di un terzo questo è ammesso ove vi sia l'"accordo" di tutte le parti e del terzo nonché il "consenso" degli arbitri; mentre "sono sempre ammessi" l'intervento nell'ipotesi di litisconsorzio necessario e l'intervento adesivo.

Articolo 26
Domanda riconversionale

1. E' possibile, per il convenuto, proporre domanda riconvenzionale, ovvero, per entrambe le parti, ampliare e modificare gli originali quesiti.

Articolo 27
Efficacia del Lodo

1. Il lodo è approvata dalle parti ed ha efficacia vincolante dal momento della sottoscrizione

CAPO VIII – NORMA TRANSITORIA E FINALE

Articolo 28
Attribuzione delle funzioni di gestione delle terre soggette ad uso civico

1. Le funzioni gestionali del patrimonio appartenente al Demanio di Uso Civico sono svolte dal Comune di Onano in via transitoria.

Sommario

CAPO I - NORME GENERALI	2
Articolo 1 Contenuto del Regolamento	2
Articolo 2 Titolari del diritto	2
Articolo 3 Individuazione dei diritti di uso civico	2
Articolo 4 Terreni a bosco.....	3
Articolo 5 Terreni a pascolo	3
Articolo 6 Principio di gratuità e corrispettivo.....	3
CAPO II - DIRITTO DI LEGNATICO	4
Articolo 7 Legna da ardere da essenze non pregiate	4
Articolo 8 Raccolta di ramaglia, cimaglia, legna morta e da essenze non pregiate	5
Articolo 9 Modalità per il godimento del diritto di legnatico	6
Articolo 10 Prelievo della legna.....	6
CAPO III - DIRITTO DI PASCOLATICO	6
Articolo 11 Concessione dell'uso dei pascoli	6
Art 12 modalità di accesso all'uso del pascolo	8
CAPO IV - USI CONSUETUDINARI	9
Articolo 13 Raccolta di prodotti secondari, suffrutici del bosco ed erbe aromatiche	9
Articolo 14 Raccolta di funghi	9
Articolo 15 Concessione per l'esercizio dell'attività venatoria	9
CAPO V – VIGILANZA E SANZIONI	10
Articolo 16 Vigilanza	10
Articolo 17 Sanzioni amministrative.....	10
CAPO VI – INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL REGOLAMENTO.....	10
Articolo 18 Interpretazione	10
CAPO VII – CONTROVERSIE	11
Articolo 19 Controversie.....	11
Articolo 20 Composizione della camera arbitrale.....	11
Articolo 21 Sede della camera arbitrale	11
Articolo 22 Funzioni della camera arbitrale.....	11
Articolo 23 Termine per la presentazione di nuovo quesiti	12
Articolo 24 Quesiti pregiudizionali	12
Articolo 25 Presenza di altri interessati.....	12
Articolo 26 Domanda riconversionale	12
Articolo 27 Efficacia del Lodo	13
CAPO VIII – NORMA TRANSITORIA E FINALE	13
Articolo 28 Attribuzione delle funzioni di gestione delle terre soggette ad uso civico	13